

**GUARDIA DI FINANZA****REPARTO TECNICO LOGISTICO AMMINISTRATIVO LOMBARDIA**

CODICE FISCALE N. 80073230155 - Via M. Gioia nr. 5 – Milano

**CONTRATTO IN FORMA PUBBLICO-AMMINISTRATIVA RELATIVO
ALL’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANOVALANZA E
TRASPORTO CONNESSO ALLA MOVIMENTAZIONE DI MATERIALI
SU TUTTO IL TERRITORIO NAZIONALE PER LE ESIGENZE
CONNESSE AL CAMBIO DI SEDE DEL PERSONALE DEL CORPO
DELLA GUARDIA DI FINANZA TRASFERITO D’AUTORITÀ DAI
COMANDI/REPARTI SITI IN LOMBARDIA PRESSO ALTRE SEDI.
E.F. 2022 - 2023 - CIG: 91510640E9.**

L’anno 2022, addì 20 del mese di giugno, in Milano, con l’ausilio dell’ordinaria e consentita modalità telematica, viene firmato il presente atto dal Magg. Giuseppina Veronica Palella, in qualità di Ufficiale Rogante, delegato al ricevimento dei contratti nell’interesse dell’Amministrazione della Guardia di Finanza e dalle parti del contratto di seguito indicate:

**1.REPARTO TECNICO LOGISTICO AMMINISTRATIVO LOMBARDIA
DELLA GUARDIA DI FINANZA** rappresentato, in virtù dell’art. 10 lett. h) della determinazione del Comando Generale della Guardia di Finanza nr. 9000 in data 24/01/2006 (attuativa del Regolamento di Amministrazione della Guardia di Finanza adottato con D.M. 14 dicembre 2005, nr. 292), dal Capo Gestione Amministrativa Ten. Col. Ermanno Battista, domiciliato presso il suindicato Reparto sito in Milano – via M. Gioia nr. 5, indicato nel corpo del presente atto con la parola “Amministrazione”; -

	2. ONE DIVISIONE TRASLOCHI SRL , P.IVA 10842641002, con sede	
	legale in Roma, via XX Settembre n. 01, rappresentata dal Sig. Coccia	
	Maurizio, (codice fiscale CCCMRZ68D09H501Y), nato a Roma il	
	09/04/1968, in qualità di Amministratore Unico, indicato nel corpo del	
	presente atto con la parola “Impresa”. -----	
	Premesso che: -----	
	- a seguito della determina a contrarre nr. 188303/2022 del 25/03/2022	
	è stata indetta una procedura <i>aperta</i> esperita mediante il sistema	
	informatico di e-procurement, “acquisti in rete PA” in modalità “ASP”, ai	
	sensi dell’art. 58 del D.L.gs. n. 50/2016, con criterio di aggiudicazione	
	dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 95, comma	
	2, del D.Lgs. n. 50/2016;	
	- alla presente procedura è stato attribuito il CIG. 91510640E9 ;	
	- con verbale del 04/05/2022, la Commissione di gara, assistita dal	
	R.U.P. e dall’Ufficiale Rogante, a seguito dell’apertura della busta	
	dell’offerta tecnica ed economica della ONE DIVISIONE TRASLOCHI	
	SRL- 10842641002, verificata la regolarità e completezza della	
	documentazione, ha proposto l’aggiudicazione;	
	- con decreto n. 278692/2022 del 05/05/2022 del Comandante dell’Ente	
	è stata approvata l’aggiudicazione a favore della citata Impresa;	
	- con decreto n. 328860 del 26/05/2022 del Comandante dell’Ente, a	
	seguito dell’istruttoria del Responsabile Unico del Procedimento con la	
	quale è stato riscontrato il possesso dei requisiti previsti, è stata disposta	
	l’efficacia dell’aggiudicazione a favore della ONE DIVISIONE	
	TRASLOCHI SRL - 10842641002;	
	2	

	- l'Impresa dichiara che il presente atto definisce in modo adeguato e completo l'oggetto delle prestazioni da fornire e, in ogni caso, che ha potuto acquisire tutti gli elementi per una idonea valutazione tecnica ed economica delle stesse e per la conseguente formulazione dell'offerta;	
	- il sottoscritto Ufficiale Rogante ha preso visione dell'istruttoria del R.U.P., nonché dei documenti estrapolati dal portale ANAC e dalle altre banche dati in uso al Corpo che resteranno agli atti dell'Amministrazione;	
	- il presente contratto viene sottoscritto dalle parti con firma digitale rilasciata da ente certificatore autorizzato;	
	- l'Impresa ha costituito garanzia definitiva di € 11.476,00 (undicimilaquattrocentosettantasei/00) mediante polizza fidejussoria n. 1663.00.27.2799837353 redatta in conformità alle disposizioni di cui all'art. 103 del D.Lgs. n. 50/2016, emessa dalla SACE BT S.p.A., con decorrenza dal 06/06/2022 sino alla scadenza contrattuale;	
	- l'Impresa è in possesso di una polizza di assicurazione, di adeguato massimale, che copre per tutta la durata dell'appalto i rischi derivanti da responsabilità civile dell'Impresa verso terzi per tutte le attività relative al servizio appaltato;	
	- il Sig. Coccia Maurizio nato il 09/04/1968, ha la piena capacità a rappresentare e impegnare legalmente l'Impresa;	
	si conviene e si stipula quanto segue:	
	ARTICOLO 1 – VALORE DELLE PREMESSE E NORME REGOLATRICI	
	L'Impresa si obbliga ad espletare il servizio in oggetto con l'osservanza dei patti, oneri e condizioni previsti:	
	a. dal presente contratto, dal bando di gara, dal disciplinare di gara, dai	
	3	

	relativi allegati in esso richiamati e dal DUVRI, dalla documentazione	
	sottoscritta per accettazione dall'Impresa in sede di presentazione	
	dell'offerta;	
	b. dalle vigenti disposizioni di legge e Regolamento per	
	l'Amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello	
	stato, R.D. n. 2440/1923 e del R.D. n. 827/1924 e successive	
	modificazioni ed integrazioni;	
	c. dal D.Lgs. n. 50 del 18 aprile 2016 recante <i>"Codice dei Contratti"</i> , e	
	ss.mm.ii.;	
	d. dal D.M. 24 ottobre 2014, n. 181 "Capitolato Generale d'Oneri per le	
	forniture di beni e le prestazioni di servizi per il Corpo della Guardia di	
	Finanza", in quanto applicabile;	
	e. dal D.M. n. 292 del 14 dicembre 2005 Regolamento di	
	amministrazione del Corpo della Guardia di Finanza, in attuazione	
	dell'articolo 9, comma 2, del D.Lgs. 19.03.2001, n. 68;	
	f. dal D.M. 49 del 07/03/2018 Regolamento recante approvazione delle	
	linee guida sulla modalità di svolgimento delle funzioni del direttore dei	
	lavori e del direttore dell'esecuzione;	
	g. dal Codice Civile ed altre disposizioni normative già emanate o che	
	saranno emanate in materia di contratti di diritto privato, per quanto	
	non regolato dalle clausole e disposizioni degli atti sopra richiamati;	
	h. dalla normativa antimafia, ai sensi del D.Lgs. 6 settembre 2011 n. 159	
	e s.m.i. Codice delle Leggi Antimafia e delle misure di prevenzione	
	nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia a	
	norma degli artt. 1-2 della Legge 13 agosto 2010 n. 136;	
	4	

	i. dalla normativa emanata in relazione all'emergenza epidemiologica da Covid-19;	
	j. dagli artt. 52 e 53 del regolamento <i>e-procurement</i> della Pubblica Amministrazione;	
	k. dalle vigenti norme di legge, di regolamento e prescrizioni tecniche emanate dalle competenti Autorità nel comparto tecnico interessato che l'Impresa è tenuta, altresì, ad applicare nello svolgimento delle prestazioni contrattuali anche se emanate nel corso di validità del presente atto;	
	<u>che l'Impresa dichiara di conoscere ed accettare in ogni loro parte, ancorché non materialmente allegati al presente atto, ai sensi dell'art. 99 del R.C.G.S..</u>	
	ARTICOLO 2 - OGGETTO DELL'OBBLIGAZIONE COMMERCIALE	
	L'Amministrazione conferisce all'Impresa l'onere della prestazione del servizio di manovalanza e trasporto connesso alla movimentazione di materiali su tutto il territorio nazionale per le esigenze connesse al cambio di sede del personale del Corpo della Guardia di Finanza trasferito d'autorità dai Comandi/Reparti siti in Lombardia presso altre sedi. L'Impresa dovrà provvedere, con proprio personale e mezzi al servizio di presa, trasporto e resa a domicilio dei materiali vari nell'ambito della regione Lombardia a una qualunque località del territorio nazionale. I mezzi di trasporto messi a disposizione dall'Impresa devono essere adeguati all'entità del servizio da svolgere. I trasporti hanno luogo in seguito a richiesta scritta del Reparto T.L.A. Lombardia della Guardia di Finanza – Ufficio Amministrazione/Sezione Acquisti, notificata	
	5	

all'Impresa, a mezzo Pec o altro mezzo idoneo, con un preavviso di almeno 10 (dieci) giorni, nella quale dovrà essere precisata la località di partenza e di arrivo, nonché la data del trasporto. L'Impresa non potrà, ove la richiesta di trasporto sia stata manifestata nei termini di cui sopra, differire e/o anticipare la data di esecuzione del trasloco. L'eventuale revoca della richiesta dovrà essere notificata all'Impresa prima dell'inizio delle operazioni d'imballaggio o di caricamento. In tal caso l'Impresa non potrà pretendere alcun compenso. Il servizio dovrà prevedere:

- a. servizio di smontaggio degli arredi vari, scaffalature, mobili vari, lampadari e pensili;
- b. trasporto di scatole, quadri, cartine, bacheche ecc.;
- c. fasciatura ed impiego (ove richiesto) di ogni altro mezzo idoneo per la protezione dei materiali che durante l'eventuale trasporto possano subire danni;
- d. imballaggio e trasporto di materiale fragile o sfuso con forniture in uso del materiale necessario in quantità adeguata alla buona prestazione del servizio;
- e. sistemazione degli oggetti di vestiario ed effetti lettereschi in appositi bauli e/o armadi;
- f. carico, trasporto, scarico, rimontaggio (ove necessario) e sistemazione di tutto il materiale/arredi/vestiario oggetto del trasloco (armadi, scaffalature, lampadari, mobili vari, bauli ecc), presso la nuova sede di destinazione, secondo le indicazioni che saranno fornite dagli aventi diritto alla prestazione in argomento che seguiranno personalmente le relative operazioni di trasloco;

Nell'esecuzione dei traslochi, dovranno essere usati imballaggi nuovi, forniti in numero adeguato dall'Impresa. -----

Sono escluse le prestazioni relative a: distacco e riattacco antenne, tende ed infissi, opere idrauliche e di muratura, lavori elettrici, trasporti di materie infiammabili e/o esplosivi, trasporto di motocicli e automezzi.

Rimane onere dell'Impresa provvedere alla preventiva pesatura dell'automezzo una volta ultimato il carico. Lo scontrino rilasciato

verrà consegnato a questa Amministrazione accompagnato dalla copia del libretto di ogni automezzo utilizzato per il servizio. Le operazioni di pesa devono avvenire presso la località di partenza alla presenza del militare nominato quale rappresentante dell'Amministrazione per il controllo delle operazioni di carico e scarico, il quale dovrà siglare ciascun scontrino di pesa e redigere in contraddittorio con l'Impresa l'elenco dei mobili e delle masserizie trasportate. Si precisa che i costi

della pesatura sono totalmente a carico dell'Impresa. La stessa inizierà **il trasporto dei mobili e delle masserizie verso la località di destinazione immediatamente dopo le operazioni di carico/pesa e comunque non oltre le 12 ore dal termine delle predette operazioni**

indicato nel verbale redatto dal militare rappresentante dell'Amministrazione. Al termine del servizio di manovalanza e trasporto di materiali, sarà redatta a cura dell'utente una dichiarazione nella quale si attesterà se la prestazione di servizio sia stata effettuata a regola d'arte e se si siano verificati, o meno, inconvenienti di sorta. Tale dichiarazione costituirà documento indispensabile per la liquidazione della prestazione. Eventuali perdite ed avarie regolate dall'art. 1693 del

	Codice Civile andranno contestate al momento della riconsegna dei materiali; i disservizi sono regolati, altresì, dal D.M. n. 181/2014.	
	ARTICOLO 3 – VALORE DELL’APPALTO	
	L'importo presunto del contratto è stimato in € 280.000,00	
	(duecentottantamilaeuro/00) IVA inclusa , e comunque nei limiti delle assegnazioni di fondi ottenuti. Detto importo è da considerarsi indicativo in quanto trattasi di commessa a quantità indeterminata . Per tale motivo l'Impresa non avrà nulla a pretendere nel caso in cui gli importi delle lavorazioni effettuate saranno inferiori all'importo massimo presunto dell'appalto. I costi aggiuntivi per la sicurezza derivanti da interferenza, quantificati in € 125,00 IVA esclusa <u>per ogni singola prestazione</u> , sono stati valutati nel D.U.V.R.I. (“documento unico di valutazione dei rischi da interferenza”). <u>Resta invece onere dell'Impresa, elaborare il documento di valutazione dei rischi afferenti all'esercizio della propria attività e di provvedere all'attuazione delle misure di sicurezza necessarie per eliminare o ridurre al minimo i rischi specifici connessi all'attività svolta dalla stessa</u> . I compensi verranno corrisposti all'Impresa in funzione della distanza da percorrere dalla località di prelevamento a quella di riconsegna <u>nelle seguenti misure</u> :	
	PREZZI I.V.A. ESCLUSA:	
	1. Trasporto nell'ambito dello stesso Comune €. 1.537,38	
	(millecinquecentotrentasette /38);	
	2. Fino a 100 Km. €. 1.589,88	
	(millecinquecentoottantanove/88);	
	3. Oltre 100 Km. e fino a 250 Km. €. 1.749,13	
	8	

	(millesettecentoquarantanove/13);	
4.	Oltre 250 Km. e fino a 500 Km. €. 1.879,50	
	(milleottocentosettantanove/50);	
5.	Oltre 500 Km. e fino a 800 Km. €. 2.217,25	
	(duemiladuecentodiciassette/25);	
6.	Oltre 800 Km. e fino a 1100 Km. €. 2.794,75	
	(duemilasettecentonovantaquattro/75);	
7.	Oltre 1100 Km. e fino a 1500 Km. €. 3.154,38	
	(tremilacentocinquantaquattro/38);	
8.	Oltre 1.500 Km. e fino a 1.900 Km. €. 3.679,38	
	(tremilaseicentosettantanove/38).	
	I predetti prezzi si riferiscono a:	
	- operazioni di manovalanza per la movimentazione di materiali su tutto	
	il territorio nazionale, per l'anno 2022 e 2023, escluse le isole.	
	Comprendono il trasporto, presa e resa a domicilio di materiali, il cui	
	peso complessivo non sia superiore a quintali 120 (centoventi). Oltre	
	tale peso per ogni quintale in eccedenza sarà corrisposto un compenso	
	di € 35,61 (trentacinque/61) (I.V.A. esclusa) a quintale. -----	
	Le attività oggetto dell'appalto comprendono, altresì: -----	
	- trattazione delle pratiche relative all'occupazione del suolo pubblico,	
	eventualmente necessarie, per l'effettuazione delle operazioni, i cui oneri	
	e/o tasse rimarranno a carico dell'Impresa; -----	
	- smontaggio armadi, scaffalature e mobili vari e ove necessario distacco	
	dei lampadari e dei pensili;	
	- imballaggio di materiale fragile o sfuso con fornitura in uso del	
	9	

	materiale necessario in quantità adeguata alla buona prestazione di servizi;	
	- sistemazione degli oggetti di vestiario ed effetti lettereschi in appositi	
	bauli e/o armadi;	
	- fasciatura ed impiego di ogni altro mezzo idoneo per la protezione, dei materiali che durante il trasporto possano subire danni;	
	- carico, trasporto, scarico e sistemazione nei nuovi locali;	
	- montaggio armadi, scaffalature e mobili vari, nonché riaggancio lampadari ove preesistano i relativi ganci;-----	
	- presa e resa a domicilio per dislivello fino a quattro piani, singolarmente considerati sia per carico che per lo scarico. Per un maggiore numero di piani, singolarmente considerati sia per carico che per lo scarico, i suddetti prezzi saranno maggiorati di € 51,89 (cinquantuno/89) (I.V.A. esclusa) a piano;	
	- presa e resa a domicilio in edifici, i cui ingressi siano accessibili agli automezzi nel limite massimo di metri 30; per edificio è da intendersi il complesso edificato. Oltre tale distanza, i prezzi saranno maggiorati di € 3,24 (tre/24) (I.V.A. esclusa) a metro lineare per la sola distanza eccedente. <u>Si rappresenta che laddove l'ubicazione prevista per il trasloco (sia al carico che allo scarico) è posta in località che preveda limitazioni all'accesso degli automezzi di particolari dimensioni e/o peso, l'Impresa dovrà provvedere a propria cura e spese all'utilizzo di idonei mezzi alternativi ovvero alla richiesta delle previste autorizzazioni.</u> L'impossibilità di accedere alle strutture con gli automezzi è da intendersi oggettiva, ossia dovuta alla	
	10	

	conformazione stradale che ne impedisce l'accesso (ad esempio	
	strettoia, ecc.). <u>Per i trasporti via mare, la tratta marittima non contribuirà al</u>	
	<u>calcolo delle distanze chilometriche per la località di prelevamento e</u>	
	<u>quella di riconsegna, ma i prezzi saranno maggiorati dei seguenti importi</u>	
	<u>iva esclusa:</u>	
	- € 540,75 (cinquecentoquaranta/75) per o dalla Sicilia;	
	- € 787,50 (settecentoottantasette/50) per o dalla Sardegna;	
	- € 481,25 (quattrocentoottantuno/25) per/o dalle isole minori,	
	oltre alle eventuali maggiorazioni per le succitate isole maggiori.	
	Per il trasporto nella laguna di Venezia, il compenso concernente le	
	spese per il natante sul quale caricare l'automezzo per la	
	movimentazione dalla terra ferma e viceversa, sarà integralmente	
	rimborsato all'Impresa, dietro presentazione della relativa fattura, firmata	
	per quietanza dalla ditta locale e in regola con gli oneri di legge. Per il	
	trasporto, presa e resa a domicilio di <u>pezzi particolarmente</u>	
	<u>ingombranti e pesanti, quali:</u> casseforti, armadi corazzati, porte	
	blindate, biliardi e pianoforti, il prezzo sarà maggiorato di € 189,00	
	(centoottantanove/00) per singolo pezzo; per scrivanie e mobili	
	d'epoca aventi dimensioni superiori a cm. 250 x 100 x 100, il prezzo	
	sarà maggiorato di € 189,00 (centoottantanove/00) per pezzo (le	
	dimensioni anzidette si intendono superate, per il riconoscimento del	
	sovrapprezzo, quando una delle tre supera i limiti anzidetti, fermo	
	restando che le altre due dimensioni devono essere prossime a quelle	
	indicate, con tolleranza del 10%). Per il trasporto di piccole partite di	
	merci, non eccedenti il peso di quintali 5 e/o il volume di metri cubi 15, i	
	11	

	suddetti prezzi saranno ridotti del 50% nell'ambito dello stesso	
	Comune/Località (fascia 1) e del 30% negli altri casi (fasce dal 2 all'8).	
	L'importo che risulterà dall'aggiudicazione della procedura resterà fisso	
	ed invariato per tutta la durata dell'affidamento, salvo gli adeguamenti	
	annuali dei prezzi, ai sensi del combinato disposto dell'art. 29 del D.L. 27	
	gennaio 2022, n. 4, convertito in L. 28 marzo 2022, n. 25 e dell'art. 106,	
	comma 1, lettera a), del Codice, a decorrere dalla seconda annualità del	
	contratto, a seguito di apposita istruttoria condotta da questo Ente, sulla	
	base dell'indice Istat dei prezzi al consumo per le rivalutazioni monetarie	
	(FOI). L'Amministrazione si riserva, altresì, la facoltà qualora si rendesse	
	necessario in corso di esecuzione del contratto, di apportare una	
	variazione delle prestazioni oggetto del contratto fino alla concorrenza di	
	un quinto, ai sensi dell'art. 106, comma 12, del D.Lgs. 50/2016.	
	ARTICOLO 4 – DURATA DEL CONTRATTO	
	L'appalto è finanziato con fondi assegnati dall'O.R.E.F. competente	
	presso il Comando Generale del Corpo, per i capitoli di bilancio 4230,	
	4264, 4273 P.G. 26, ed è sottoposto ad una specifica clausola di	
	salvaguardia, in forza della quale l'Amministrazione si riserva la facoltà	
	di rideterminare l'importo contrattuale ovvero di recedere dal contratto,	
	qualora:	
	a. le assegnazioni necessarie sui pertinenti capitoli di spesa non	
	permettano di onorare gli impegni contrattuali;	
	b. divenga operante un accordo quadro o convenzione Consip che	
	preveda, per analogo servizio, un prezzo unitario inferiore a quello di	
	aggiudicazione.	
	12	

	La durata dell'appalto decorre <u>dalla data di stipula e scadenza il 30 novembre 2023</u> o comunque fino al raggiungimento dell'importo massimo contrattuale posto a base d'asta. La durata del contratto in corso di esecuzione può essere modificata per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l'individuazione del nuovo contraente, avviate prima della scadenza del contratto. In tal caso il contraente è tenuto all'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni o più favorevoli per la Stazione Appaltante, ai sensi dell'art. 106 comma 11 del D.Lgs. n. 50 del 18 aprile 2016.	
	E' fatta salva, altresì, la possibilità di rescissione del contratto, ad insindacabile giudizio dell'Amministrazione, in qualunque momento qualora il servizio non fosse ritenuto adeguato agli standard qualitativi richiesti, per gravi irregolarità o ripetuti inadempimenti del concessionario, per ragioni di pubblico interesse, per necessità strutturali, edilizie, organizzative o per altri motivi senza che l'Impresa aggiudicataria possa avanzare alcuna richiesta di risarcimento.	
	ARTICOLO 5 - GARANZIA DEFINITIVA	
	A garanzia dell'esatto e puntuale adempimento degli obblighi derivanti dal contratto l'Impresa ha costituito garanzia definitiva di € 11.476,00 (undicimilaquattrocentosettantasei/00) mediante polizza fidejussoria n. 1663.00.27.2799837353 redatta in conformità alle disposizioni di cui all'art. 103 del D.Lgs. n. 50/2016, emessa dalla SACE BT S.p.A., con decorrenza dal 06/06/2022 sino alla scadenza contrattuale. Ai sensi dell'art. 103 del D.Lgs. n. 50/2016, l'ammontare della garanzia definitiva	
	13	

è stata ridotta al 50% più un ulteriore 20%, in quanto l'Impresa è in possesso delle certificazioni del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI EN ISO 9001/2008 o edizioni successive e UNI EN ISO 14001/2015 o edizioni successive, per la prestazione di servizio oggetto del presente atto. Detto documento è custodito in copia presso la sede del Reparto T.L.A. Lombardia della Guardia di Finanza. In ogni caso l'Impresa è tenuta a reintegrare la garanzia di cui l'Amministrazione si sia avvalsa, in tutto o in parte, durante l'esecuzione del contratto, entro il termine di 15 giorni naturali e consecutivi, decorrenti dal ricevimento della relativa richiesta.

ARTICOLO 6 - COPERTURA ASSICURATIVA

L'Impresa è direttamente responsabile, per sé e per il proprio personale, di qualsiasi inadempienza o evento dannoso che possa accadere, durante e/o in dipendenza dell'esecuzione delle attività oggetto del contratto, ai suoi dipendenti, ai suoi beni e al personale e/o ai beni dell'Amministrazione, nonché ai terzi ed ai beni dei terzi, facendo salva l'Amministrazione da qualsiasi responsabilità ed ha il preciso obbligo di adottare tutte le misure necessarie e di impiegare tutti i mezzi atti ad evitare infortuni o danni di qualsiasi tipo a persone o cose. L'Amministrazione deve intendersi esonerata da qualsivoglia responsabilità per fatti e danni subiti da agenti ed operai dell'Impresa, nonché per danni procurati a terzi nell'effettuazione del servizio. L'Impresa ha inviato all'Amministrazione copia del contratto di assicurazione Responsabilità Civile verso Terzi e prestatori di lavoro n. 2825800100047 sottoscritto con la "Assimoco S.p.A." Agenzia di

Roma – cod. 282 -, valida dal 31/12/2021 al 31/12/2022, con massimale pari a 5.000.000,00 euro. -----

ARTICOLO 7 - DIREZIONE DELL'ESECUZIONE CONTRATTUALE

Ai sensi dell'art. 101 del D.Lgs. n. 50/2016, l'Amministrazione verificherà il regolare andamento dell'esecuzione del contratto, attraverso il Direttore dell'esecuzione – Ten. Col. Alfonso D'Ambrosio, Capo Ufficio Logistico di questo Reparto T.L.A. che si avvarrà della collaborazione dei militari beneficiari della prestazione, i quali provvederanno a curare il regolare espletamento del servizio in oggetto e, quindi, a redigere apposita dichiarazione di buona esecuzione. -----

ARTICOLO 8 - FATTURAZIONE E PAGAMENTO

La fattura elettronica dovrà essere emessa solo dopo la ricezione, da parte dell'Impresa, dell'attestazione di regolare esecuzione rilasciata dal militare beneficiario del servizio nei termini prescritti dal D.P.R. 633/1972.

La fattura, corredata dall'attestazione di regolare esecuzione, dovrà essere trasmessa telematicamente al codice univoco FAWX1Y e dovrà riportare: il codice fiscale di questo Ente: 80073230155, il CIG indicato in oggetto, la descrizione analitica della prestazione, l'intestazione "Guardia di Finanza – Reparto Tecnico Logistico Amministrativo Lombardia – Ufficio Amministrazione – via Melchiorre Gioia, 5 – 20124 Milano", il codice IBAN per l'accredito in conto corrente.

Il pagamento delle fatture sarà effettuato da questo Reparto T.L.A. Lombardia della Guardia di Finanza di Milano – Ufficio Amministrazione mediante bonifico, con eventuali spese a carico dell'Impresa previa acquisizione del D.U.R.C. e/o verifica degli inadempimenti, laddove

	dovuto, ai sensi del D.M. 18/01/2008, nr. 40, inoltrando specifica richiesta	
	all'Agenzia delle Entrate Riscossioni attraverso l'applicativo "verifica	
	inadempimenti" disponibile sul sito www.acquistinretepa.it .	
	L'Impresa ai sensi della Legge 13/08/2010 n. 136 "Piano straordinario	
	contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa	
	antimafia" e D.L. 12/11/2010 n. 187, convertito con Legge 17/12/2010 n.	
	217 "Misure urgenti in materia di sicurezza", Capo III, art. 7 "Disposizioni	
	sulla tracciabilità dei flussi finanziari", dovrà comunicare	
	all'Amministrazione, pena di nullità assoluta dei contratti relativi a	
	lavori, ai servizi e alle forniture , gli estremi identificativi dei conti	
	correnti dedicati, nonché le generalità e il codice fiscale delle persone	
	delegate ad operare su di essi. L'Impresa è obbligata a notificare	
	tempestivamente all'Amministrazione le ulteriori eventuali variazioni delle	
	coordinate bancarie o postali. In difetto l'Amministrazione rimarrà	
	esonerata da ogni responsabilità per i pagamenti eseguiti. Ai sensi	
	dell'art. 1, comma 629, lett. b), della L. n. 190 del 2014, il pagamento	
	dell'imposta sul valore aggiunto dovuta sull'operazione sarà effettuato	
	all'erario direttamente da questo Ufficio.	
	ARTICOLO 9 - PENALI	
	Gli eventuali ritardi, la parziale o errata erogazione del servizio	
	comporteranno l'applicazione delle penalità previste dall'art. 53 e 54 del	
	Regolamento recante "Capitolato generale d'oneri per le forniture di beni	
	e le prestazioni dei servizi occorrenti per il funzionamento del Corpo della	
	Guardia di Finanza", approvato con D.M. 24 ottobre 2014, n. 181. In caso	
	di ritardi, non concordati e non formalmente autorizzati	
	16	

	dall'Amministrazione, nei tempi di esecuzione del servizio, oltre	
	all'applicazione delle penali, l'Amministrazione si riserva la facoltà di	
	provvedere alla risoluzione del contratto stipulato affidando l'incarico ad	
	altra Impresa specializzata ed addebitando eventuali oneri aggiuntivi	
	sostenuti, all'Impresa inadempiente.	
	ARTICOLO 10 - SUBAPPALTO	
	Ai fini del subappalto si applicano le disposizioni di cui all'art. 105 del	
	D.Lgs. n. 50/2016. Sono vietati sotto pena di risoluzione del contratto, i	
	subappalti del servizio senza specifica autorizzazione scritta	
	dell'Amministrazione. -----	
	ARTICOLO 11 - CESSIONE DEL CREDITO	
	Per le cessioni di crediti, derivanti dal contratto di appalto, si applica	
	l'art. 106, comma 13, del D.L.gd. n. 50/2016.	
	ARTICOLO 12 - PERSONALE	
	L'Impresa è sottoposta a tutti gli obblighi, verso i propri dipendenti,	
	risultanti dalle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia	
	di lavoro e assicurazioni sociali ed assume a suo carico tutti gli oneri	
	relativi. L'Impresa è obbligata altresì ad attuare, nei confronti dei propri	
	dipendenti occupati nelle prestazioni oggetto dell'obbligazione,	
	condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai	
	contratti collettivi di lavoro applicabili, alla data dell'obbligazione, alla	
	categoria e nella località in cui si svolgono le prestazioni, nonché le	
	condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni ed, in	
	genere, da ogni altro contratto collettivo, successivamente stipulato, per	
	la categoria ed applicabile nella località. I suddetti obblighi vincolano	
	17	

l'Impresa anche nel caso che non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse. Si rappresenta che qualora si verifichi un infortunio occorso a personale civile che svolga la propria attività lavorativa nell'ambito delle strutture militari, le relative comunicazioni dovranno essere inoltrate dal datore di lavoro civile dell'Impresa, anche a questa Amministrazione per l'invio alle competenti articolazioni del Comando Generale della Guardia di Finanza. A norma di quanto prescritto dall'art. 53, comma 16 ter del D.Lgs. n. 165/2001 (comma aggiunto dall'art. 1, comma 42, lett. l) della L. n. 190/2012 *“I dipendenti che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche Amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, non possono svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dell'attività della pubblica amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri. I contratti conclusi e gli incarichi conferiti in violazione di quanto previsto dal presente comma sono nulli ed è fatto divieto ai soggetti privati che li hanno conclusi o conferiti di contrattare con le pubbliche amministrazioni per i successivi tre anni con obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati ad essi riferiti”*. Pertanto, qualora dovesse essere accertata tale situazione si procederà alla risoluzione del contratto. -----

ARTICOLO 13 – SICUREZZA SUL LAVORO

L'Impresa ha l'obbligo di osservare, adottare e mantenere tutte le prescrizioni e obblighi derivanti dalle vigenti normative in materia di prevenzione antinfortunistica e di sicurezza di cui al D.Lgs 81/2008 e

	s.m.i.. In caso di infortuni si assumerà la più ampia responsabilità sia	
	civile che penale esonerando l'Amministrazione da ogni responsabilità in	
	merito. Sono, pertanto, a carico dell'Impresa gli oneri relativi ai costi per	
	la sicurezza afferenti l'esercizio della propria attività, provvedendo	
	all'attuazione delle misure necessarie per eliminare o ridurre al minimo i	
	rischi specifici connessi all'attività svolta dalla stessa. Il personale	
	dell'Impresa potrà accedere presso le sedi oggetto del contratto munito	
	di un documento d'identità personale e di un badge identificativo	
	corredato di fotografia, e contenente le generalità del lavoratore e	
	l'indicazione del datore di lavoro. Gli orari, le modalità e la	
	regolamentazione dell'accesso alle caserme saranno indicate	
	dall'Amministrazione al fine di evitare qualsiasi intralcio o disturbo al	
	normale andamento dell'attività dell'Amministrazione stessa. -----	
	ARTICOLO 14 - TUTELA DELLA RISERVATEZZA	
	Ai sensi della normativa vigente, D.Lgs. n. 196/2003 coordinato con le	
	disposizioni di cui al Regolamento (UE) 679/2016 e del D.Lgs. 10 agosto	
	2018, n. 101, art. 13 del Regolamento UE n. 2016/679 relativo alla	
	protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati	
	personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, tutti i dati forniti	
	saranno raccolti, registrati, organizzati e conservati per le finalità di	
	gestione della gara e saranno trattati, sia mediante supporto cartaceo	
	che informatico, anche successivamente all'eventuale instaurazione del	
	rapporto contrattuale per le finalità del rapporto medesimo. E' fatto divieto	
	al personale dell'Impresa, per imprescindibili esigenze di riservatezza	
	dell'Amministrazione, detenere e/o usare all'interno delle infrastrutture	
	19	

	militari, o ai locali di proprietà privata, ove si svolge il servizio oggetto del	
	presente appalto, apparecchi fotografici, telecamere, registratori e/o altro	
	materiale ritenuto idoneo a violare il divieto. A tal fini si richiama l'art. 27	
	del disciplinare di gara che regola il trattamento dei dati personali.	
	Titolare del trattamento è il REPARTO TECNICO LOGISTICO	
	AMMINISTRATIVO LOMBARDIA DELLA GUARDIA DI FINANZA che	
	ha provveduto a nominare il proprio Responsabile della protezione dei	
	dati.	
	ARTICOLO 15 - CONTROVERSIE E FORO COMPETENTE	
	Per tutte le controversie che dovessero insorgere fra le parti riguardo	
	all'interpretazione, esecuzione e risoluzione della presente obbligazione	
	commerciale sarà competente in via esclusiva il foro di Milano. -----	
	ARTICOLO 16 - SPESE CONTRATTUALI	
	Tutti gli oneri e le spese derivanti dalla sottoscrizione del contratto (spese	
	di copia, imposta di bollo, registrazione ecc.), sono a totale carico	
	dell'Impresa Aggiudicataria. In particolare entro 5 (cinque) giorni dalla	
	data di sottoscrizione del presente contratto, l'Impresa dovrà provvedere	
	a versare le spese contrattuali con le modalità che saranno comunicate	
	dall'Amministrazione.	
	ARTICOLO 17 - SPESE DI PUBBLICITA'	
	Per le spese di pubblicità di cui all'art. 73, comma 4 ultimo periodo del	
	D.Lgs. n. 50/2016, si applica l'art. 216, comma 11. In particolare, predette	
	spese, che saranno richieste dall'Amministrazione all'Impresa con	
	separata trattazione, dovranno essere rimborsate entro il termine di	
	sessanta giorni dall'aggiudicazione efficace, avvenuta in data	
	20	

26/05/2022.

ARTICOLO 18 – RECESSO E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

L'Amministrazione può recedere dal contratto in qualunque momento dell'esecuzione, avvalendosi della facoltà prevista dall'art. 109 del D.Lgs. n. 50/2016, fermo restando quanto previsto dagli artt. 88 e 92 del D.Lgs. n. 159/2011 in tema di informazioni e comunicazioni antimafia. L'Amministrazione può richiedere la risoluzione del contratto, ai sensi dell'art. 108 del D.Lgs n. 50/2016. Nei casi suddetti l'Ente sarà tenuto a corrispondere all'Impresa soltanto il prezzo contrattuale delle prestazioni effettuate, nei limiti in cui siano utili, fino al giorno della risoluzione, dedotte le eventuali penalità e le spese eventualmente sostenute, salvo l'incameramento della cauzione ed il risarcimento del maggior danno subito.

ARTICOLO 19 – CESSIONE DEL CONTRATTO

Ai sensi dell'art. 105 del codice, il contratto non può essere ceduto a pena di nullità, fatti salvi i casi di cui all'art. 106, comma 1, lett. d), tra cui ristrutturazioni societarie, comprese rilevazioni, fusioni, scissioni, acquisizione o insolvenza.

ARTICOLO 20 - APPROVAZIONE DEL CONTRATTO

Il contratto vincola l'Impresa fin dal momento della sua sottoscrizione e, salvo eccezioni di legge, è sottoposto alla condizione sospensiva dell'esito positivo dell'eventuale approvazione e degli altri controlli previsti dalle norme proprie della Amministrazione.

ARTICOLO 21 - CLAUSOLA DI SALVAGUARDIA

E' sempre fatta salva la facoltà dell'Amministrazione di sospendere

	cautelativamente le proprie prestazioni ovvero l'intero contratto, previa	
	valutazione dell'interesse pubblico alla realizzazione tempestiva della	
	commessa, una volta acquisita conoscenza dell'eventuale:	
	a. esercizio dell'azione penale per le fattispecie di reato individuate	
	dall'art. 80, del D.Lgs. n. 50/2016 a carico delle persone indicate dal	
	citato articolo; -----	
	b. contestazione all'Impresa - ai sensi dell'art. 59 del D.Lgs.	
	n. 231/2001 - di un illecito dal quale possa derivare la responsabilità	
	amministrativa della medesima dipendente da reato, così come	
	individuabile in relazione alle norme dettate dal suddetto decreto	
	legislativo; -----	
	c. esito positivo della richiesta di informazioni antimafia ai sensi dell'art.	
	91 del Decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 così come	
	emendato dal Decreto legislativo 15 novembre 2012, n. 218.	
	In caso di sentenza definitiva di condanna, l'Amministrazione potrà	
	procedere alla risoluzione del contratto e alla richiesta di risarcimento	
	degli eventuali danni subiti, se la responsabilità penale è accertata nel	
	corso dell'esecuzione del contratto.	
	ARTICOLO 22 – PROTOCOLLO DI LEGALITA'	
	L'Impresa dichiara di avere avuto piena ed esatta conoscenza del	
	protocollo di legalità di cui all'art. 1, comma 17, della Legge 6 novembre	
	2012, n. 190 e di impegnarsi a rispettare gli impegni assunti con la	
	sottoscrizione del patto di integrità, conservato agli atti	
	dell'Amministrazione. Il presente contratto si intende automaticamente	
	risolto, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1456 del Codice Civile, in caso	
	22	

	di mancata osservanza degli impegni richiamati nel presente paragrafo	
	ARTICOLO 23 - SVINCOLO GARANZIA DEFINITIVA	
	Sarà effettuato ai sensi di quanto previsto dall'art. 103, comma 5, del	
	D.Lgs. n. 50 del 18 aprile 2016. -----	
	ARTICOLO 24 - DOMICILIO ELETTO	
	Per tutti gli effetti amministrativi del contratto, l'Impresa elegge domicilio	
	legale presso la propria sede sita in Roma, via XX Settembre n. 01,	
	tel. 06.65004928, PEC: <u>onedivisionetraslochi@apogeopec.it</u> , ove si	
	conviene che possono essere ad essa notificati tutti gli atti di qualsiasi	
	natura inerenti al presente contratto. L'Impresa è tenuta a comunicare	
	all'Amministrazione ogni successiva variazione del domicilio dichiarato.	
	In mancanza della suddetta comunicazione, sono a carico della stessa	
	tutte le conseguenze che possono derivare dall'intempestivo recapito	
	della corrispondenza, con particolare riferimento a quelle emergenti	
	dell'eventuale ritardo nell'esecuzione del contratto.	
	ARTICOLO 25 – DISPOSIZIONI CONCLUSIVE	
	La presente obbligazione commerciale è composta da n. 24	
	(ventiquattro) fogli singoli di carta resa legale, utilizzati ciascuno su una	
	singola facciata, viene letta, accettata e sottoscritta dai contraenti in data	
	e luogo come sopra.	
	PER L'AMMINISTRAZIONE	PER L'IMPRESA
	F.TO L'ORIGINALE	F.TO L'ORIGINALE
	(Ten. Col. Ermanno Battista)	Maurizio Coccia
		ONE DIVISIONE TRASLOCHI SRL
		P. IVA 10842641002
	23	

	F.to l'originale	
	L'UFFICIALE ROGANTE	
	(Magg. Giuseppina Veronica Palella)	
	Ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 del codice civile, si approvano	
	specificatamente gli articoli 2 (OGGETTO DELL'OBBLIGAZIONE	
	COMMERCIALE), 3 (VALORE DEL CONTRATTO), 4 (DURATA DEL	
	CONTRATTO), 5 (GARANZIA DEFINITIVA), 6 (COPERTURA	
	ASSICURATIVA), 8 (FATTURAZIONE E PAGAMENTI), 9 (PENALI), 10	
	(SUBAPPALTO), 11 (DIVIETO DI CESSIONE DEL CREDITO), 12	
	(PERSONALE), 13 (SICUREZZA SUL LAVORO), 15 (CONTROVERSIE E	
	FORO COMPETENTE), 16 (SPESE CONTRATTUALI), 17 (SPESE DI	
	PUBBLICITA'), 18 (RISOLUZIONE DEL CONTRATTO), 19 (CESSIONE DEL	
	CONTRATTO), 20 (APPROVAZIONE DEL CONTRATTO).	
	PER L'AMMINISTRAZIONE	PER L'IMPRESA
	F.TO L'ORIGINALE	F.TO L'ORIGINALE
	(Ten. Col. Ermanno Battista)	Maurizio Coccia
		ONE DIVISIONE TRASLOCHI SRL
		P. IVA 10842641002
	F.to l'originale	
	L'UFFICIALE ROGANTE	
	(Magg. Giuseppina Veronica Palella)	
	24	